



TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Quinta

La Giudice Dott.ssa Silvia Governatori;

letto il ricorso, depositato in data 28.10.2019, con il quale [REDACTED] nato a [REDACTED] (FI) il [REDACTED] residente a [REDACTED] c.f. [REDACTED]

rappresentato e difeso dall' Avv. Serena Masi (c.f. [REDACTED]) e assistito dal dott. Vincenzo Donnarumma, con studio in Firenze, via Lippi e Macia n.26, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato al nr. 515/A insieme alla dott.ssa Cristina Lolli, con studio in Empoli (FI), P.zza Gramsci n.16, iscritta all'ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al nr. 1770/A, entrambi professionisti iscritti all'elenco dei gestori della crisi tenuto presso l'ICSOS, in qualità di Gestori della Crisi, ha chiesto l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli artt. 7 e segg. l. nr 3/2012; ritenuta la propria competenza in quanto il debitore è residente nel circondario del Tribunale di Firenze;

rilevato che l'istante non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quella regolamentata dalla l. nr 3/2012, in quanto persona fisica che non svolge attività di impresa;

considerato che l'istante si trova in situazione di sovraindebitamento in quanto non è in grado di provvedere prontamente a far fronte alle obbligazioni assunte, derivanti da debiti maturati nel corso dello svolgimento di attività di agente di commercio di materiali per l'edilizia e poi di commercio all'ingrosso, attività cessata il 31.7.2013, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese;

rilevato che il ricorrente ha dichiarato di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) b) c) e d) ed ha depositato, unitamente alla proposta i documenti di cui all'art. 9 comma 2 L. 3/2012;

rilevato che la proposta di accordo prevede il versamento della somma di € 170.000,00, oltre alle spese relative alla procedura per € 12.467,81, corrispondente alla finanza esterna apportata dal Sig. [REDACTED] padre del debitore (che ha sottoscritto l'impegno economico assunto) la cui corresponsione è stata subordinata all'omologa dell'accordo e alla chiusura immediata della procedura, tramite bonifico sul c/c intestato alla procedura;



rilevato che viene specificato che rimane escluso dall'attivo della procedura il reddito da lavoro percepito dal debitore, essendo dedotto che questo sarebbe l'unica forma di sostentamento di quest'ultimo e della sua famiglia; rilevato che lo stipendio mensile ammonta a circa € 2.000,00, e il debitore ha evidenziato come questo risulti gravato nella misura di euro 200,00 da pignoramento a favore di Agenzia delle Entrate e Riscossione e che deve corrispondere assegno di mantenimento mensile di 250,00 euro alla precedente moglie da cui è separato;

rilevato che il ricorrente ha riferito di essere proprietario di un autoveicolo e di un motociclo, immatricolati da diversi anni (rispettivamente nel 2008 e nel 2002) di scarso valore economico, entrambi gravati da fermo amministrativo da parte dell'Agenzia della Riscossione e di essere intestatario della nuda proprietà dell'immobile adibito ad abitazione, corredato da garage stimata in € 108.500- e i genitori sono titolari di usufrutto sul bene, con un valore della piena proprietà stimato in € 155.000;

rilevato che la proposta prevede il pagamento ad integrale soddisfazione del credito privilegiato dell'IVA in linea capitale, di ammontare complessivo di € 95.391,00 e al declassamento in chirografo dei restanti crediti muniti da privilegio generale,

rilevato che all'interno della categoria dei creditori "chirografari" si distingue la classe dei "chirografi per natura" (di cui, nello specifico, 152,88 euro nei confronti di Agenzia delle Entrate e Riscossione e 4.132,50 euro nei confronti di [REDACTED] Spa) e "chirografi per declassamento" (per un ammontare complessivo di 741.900,86 euro nei confronti di Agenzia delle Entrate e Riscossione), che vengono entrambe soddisfatte nella misura del 10%;

rilevato, inoltre, che viene destinata la somma di 12.467,81 euro alla soddisfazione integrale dei crediti posti in prededuzione (le spese sorte in funzione della procedura);

rilevato che risulta dalla domanda e dalla relazione dei gestori della crisi, e successiva integrazione, che la proposta consente comunque di soddisfare i crediti in misura comunque non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione o di azioni esecutive individuali, e comunque con una tempistica estremamente vantaggiosa per i creditori;

ritenuto che l'organo di composizione della crisi, oltre ad attestare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e la fattibilità del piano ha anche provveduto a trasmettere la proposta e gli allegati agli uffici indicati dall'art 9 comma 1 L. 3/2012;



rilevato che con provvedimento del 8/11/2019, il Giudice Delegato ha chiesto al ricorrente e all'attestatore di produrre l'estratto conto dell'ultimo quinquennio e che la relazione dell'OCI fosse integrata con una più analitica disamina della solvibilità nell'ultimo quinquennio con produzione della documentazione relativa alla situazione del figlio;

rilevato che all'udienza fissata il 19/11/2019, l'istante ha depositato i documenti richiesti e insistito nella domanda;

rilevato che con provvedimento dell' 8/04/2019 il Giudice Delegato ha ammesso [REDACTED] alla procedura di accordo di composizione della crisi – avendo ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dall'art. 7 della L. 3/12 - ed ha impartito i provvedimenti di cui all'art. 10 commi 1 e 2 lett. a) e c);

che all'udienza del 23/01/2020 la dott.ssa Cristina Lolli e il dott. Vincenzo Donnarumma - gestori della crisi - hanno depositato le comunicazioni ex art 10 l.3/2012 nonché il prospetto dei consensi dal quale emerge che nei dieci giorni prima dell'udienza non sono pervenuti voti contrari per cui, ai sensi dell'art 11 comma 1° l. 3/2012, deve ritenersi raggiunta una percentuale di adesione alla proposta pari al 100% dei crediti aventi diritto al voto e che non sono pervenute contestazioni da parte dei creditori relativamente all'esito della votazione ed in relazione ai voti espressi o non espressi e hanno depositato attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

rilevato che, come risulta dalla riferita scansione degli atti, l'intero procedimento si è svolto con le modalità e la tempistica procedurale prevista dalla legge, non vi sono crediti impignorabili ed il piano assicura il pagamento integrale dei crediti di cui all'art. 7 comma 1 della l. nr 3/2012;

rilevato che le operazioni di distribuzione ai creditori, secondo la tempistica prevista dal piano, delle somme messe a disposizione da parte di [REDACTED] possono essere compiute dalla stessa debitrice sotto la sorveglianza dell'OCC senza la necessità della nomina di un gestore o di un liquidatore;

ritenuto di disporre quale forma di pubblicità la sola comunicazione a tutti i creditori;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 II comma della L. 3/2012



Accoglimento n. cronol. [REDACTED]/2020 del 20/02/2020
RG n. [REDACTED]/2019

Omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED] nato a [REDACTED] (FI)
il [REDACTED] residente a [REDACTED] [REDACTED] c.f. [REDACTED]
di cui al ricorso depositato il 28.10.2019.

Dispone che il debitore provveda alla ripartizione ai creditori delle somme oggetto dell'accordo
secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione dei debiti e che l'Organo di Composizione
della Crisi sorvegli l'esatta esecuzione delle operazioni di riparto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e
all'OCC.

Firenze, 19.2.2020

La Giudice
Dott.ssa Silvia Governatori



Allegato

Modello per la richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Codice della Crisi e dell'Insolvenza

Al Segretario generale della Camera di Commercio di _____

Il sottoscritto _____ in qualità di
Rappresentante dell'impresa _____ con sede in
_____ iscritta al Registro Imprese di
_____ numero REA _____ codice fiscale

richiede l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Capo I, Titolo II, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza e la conseguente pubblicazione d'ufficio nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.

Il sottoscritto, alla luce anche di quanto previsto dall'art. 18, comma 3 e dall'art. 19, comma 4 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza intende precisare che le iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o i creditori o le categorie di creditori interessate dalle misure protettive sono:

- ✓ **Iniziative creditori:**.....
- ✓ **Creditori:**
 - a) Ragione sociale.....CF/P. IVA.....
 - b) Ragione sociale.....CF/P. IVA.....
 - c)
- ✓ **Categorie creditori:**.....

Firma digitale

Il richiedente è reso consapevole che ai dati personali contenuti nella richiesta e nei relativi allegati si applica quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2016). In particolare, i dati personali indicati, di regola di tipo ordinario, devono essere esatti (e se necessario aggiornati), adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario alle finalità per le quali vengono comunicati.

La massima cura deve essere riservata alle ipotesi in cui i dati personali, presenti soprattutto negli allegati, appartengano a categoria particolari, secondo l'art. 9 del GDPR (per es. dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale), ovvero a dati personali, di cui all'art. 10 del GDPR (dati personali relativi a condanne penali, a reati, ovvero a connesse misure di sicurezza).

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

RICORSO PER CONCORDATO MINORE EX ART. 74 E SEG. CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Nell'interesse di:

"CLEONTE LUCIANI" (di seguito, *breviter*, "Luciani" o "il proponente" o "il ricorrente") nato il 5 ottobre 1943 in La Spezia e ivi residente in 19124 – La Spezia (SP), Galleria Adamello n. 4, cod. fisc. LCNCNT43R05E463W ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in 19038 – Sarzana (SP), Via Sobborgo Spina, 16 presso e nello studio dell'Avv. Simona Conti (c.f. CNTSMN77H5014490 - pec: simona.conti@avv.sp.legalmail.it) quale Professionista e Gestore della Crisi, rappresentato e difeso, giusta delega materialmente congiunta al presente atto, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Massimiliano Ratti (cod.fisc. RTTMSM70R31E542B - pec: massimiliano.ratti@legalmail.it) e Tommaso Sbardella Siniscalchi (cod.fisc. SBRTMS93E25E463U - pec: tommasosbardella@pec.it)

PREMESSE E SINTESI DI PROPOSTA E PIANO

1. Il Ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, per come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCll, inteso come stato di crisi ed insolvenza, in considerazione del fatto che il medesimo non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come dalle evidenze che si preciseranno *infra*.

2. Competente ad esaminare la presente domanda di concordato è, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCll, il Tribunale della Spezia, nel cui circondario è ubicata la residenza del ricorrente nonché la sede della società Agenzia Marittima Ellemar S.r.l. ("Ellemar"), società dove è socio,

amministratore e ha sempre svolto l'attività di spedizioniere doganale; i debiti del sig. Luciani derivano, in maniera pressoché integrale, dalle garanzie prestate alla Ellemar, oggi sottoposta a liquidazione giudiziale (**doc. 1** – visura CCIAA Ellemar).

3. Il Ricorrente intende presentare un concordato minore che prevede i) l'assunzione ai sensi dell'art. 74, co. 3 e 4 CClI, da parte di GRT SPV S.r.l. dell'onere concordatario, subordinatamente all'omologa e all'esecuzione del piano (**doc. 2** – visura CCIAA GRT SPV S.r.l.).

4. Il concordato con assuntore previsto nel codice della crisi dall'art. 84, co. 1, CClI (già art. 160, co. 1, lett. b, l.fall.) non costituisce un tipo di concordato "diverso" rispetto al concordato liquidatorio o al concordato con continuità, attendendo e riguardano l'assunzione solo l'aspetto soggettivo del rapporto obbligatorio¹, ovvero il soggetto che deve adempiere alle obbligazioni concordatarie (con accollo liberatorio o cumulativo e, quindi, quale garante).

5. A tal riguardo si segnala che l'Assuntore, GRT SPV S.r.l. è una società di indiscussa solidità patrimoniale, che opera nel settore immobiliare, nell'acquisto e gestione di NPL, principalmente ipotecari e nell'ambito delle assunzioni di concordati².

6. La Proposta prevede: i) l'integrale pagamento di tutti i creditori prededuttivi; ii) il pagamento integrale del creditore pignoratizio Credit Agricole iii) il pagamento sino a capienza del mutuo ipotecario, contratto con Credit Agricole (trattasi di ipoteca derivante dalla garanzia prestata dal sig. Luciani, coobbligato in solido con il sig. Giovannini, anch'esso socio della Ellemar, in favore

¹ Cass. Civ. del 4 novembre 2011, n. 22913/2011 in *Il Caso.it*.

² A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala che presso il Tribunale della Spezia, ha già assunto e integralmente onorato – per oltre un milione di euro - il concordato fallimentare CNT – Cantieri Navali del Tirreno - Fall. n. 15/2011 – GD Dott. Gaggioli; ha inoltre assunto il concordato preventivo Potenti Real Estate Srl – Rg 4/2022 GD Dott.ssa Lottini/ omologa GD dott.ssa Barbuio in corso di esecuzione, con un onere, al netto delle liquidità di cassa e dei realtzi immobiliari, di circa 9 milioni di euro.

di quest'ultima); iv) il pagamento di tutti i creditori chirografari, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive, con una somma in percentuale pari al 8%, grazie alla finanza esterna apportata da GRT SPV S.r.l..

7. Il soddisfacimento dei creditori avverrà entro 6 mesi dall'omologa a cura dei coobbligati, Proponente e assuntore GRT SPV S.r.l..

8. Il presente Ricorso contiene una Proposta fondata su di un piano nonché della Relazione ex art. 76, co. 2, CCll dell'Avv. Simona Conti, professionista indipendente ai sensi dell'art. 2 lett. o) CCll (di seguito anche "l'attestatore"), la quale ha attestato la veridicità dei dati e la fattibilità del piano nella sua idoneità a garantire la sostenibilità economica.

9. La Relazione ex art. 76, co. 2, CCll contiene anche: i) l'attestazione del valore di realizzo, in caso di liquidazione controllata, dei beni o diritti sui quali sussistono cause di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti a detti beni o diritti e della quota parte delle spese generali, ai sensi dell'art. 75, co. 2, CCll ed ai fini ivi previsti; ii) la relazione ex art. 76, co. 2 lettera d), CCll di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

SOMMARIO

1. L'ISTANZA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
2. CENNI STORICI SULLE CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO
 - 2.1 INTRODUZIONE
 - 2.2 CENNI STORICI SULLA SOCIETÀ EUEMAR S.R.L.
 - 2.3 CAUSE DELLA CRISI
 - 2.4 LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI EUEMAR S.R.L.
 - 2.5 LE RIPERCUSSIONI SUL SOCIO CIEONTE LUCIANI

3. **PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA**
- 3.1 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
- 3.2 PRESUPPOSTO OGGETTIVO
- 3.3 L'ART. 77 CCII
4. **STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ**
- 4.1 PREMESSA
- 4.2 L'ATTIVO CONCORDATARIO
- 4.2.1. VALORE DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL CONCORDATO MINORE, IN IPOTESI DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
- 4.2.2. VALORE BENI MOBILI
- 4.2.3. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
- 4.2.4. INVESTIMENTI FINANZIARI
- 4.2.5. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
- 4.2.6. REDDITI E SPESE
- 4.2.7. RIEPILOGO
- 4.3 L'PASSIVO CONCORDATARIO
- 4.3.1. SPESE DI GIUSTIZIA E ALTRI DEBITI PREDEDUCIBILI
- 4.3.2. DEBITI PIGNORATIZI
- 4.3.3. DEBITI IPOTECARI
- 4.3.4. DEBITI PRIVILEGIATI
- 4.3.5. DEBITI CHIROGRAFARI
- 4.3.6. FONDO RISCHI
- 4.3.7. RIEPILOGO PASSIVO
5. **IL PIANO CONCORDATARIO E L'OFFERTA AI CREDITORI**
- 5.1. CARATTERI GENERALI
- 5.2. PIANO CONTENENTE LA DESCRIZIONE ANALITICA DELLE MODALITÀ E DEI TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA E RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
- 5.2.1. LINEE GUIDA DEL PIANO
- 5.2.2. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA
- 5.2.3. CONDIZIONI
- 5.2.4. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA
- 5.3. L'AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E LA RAGIONEVOLE ADEGUATEZZA DEL PIANO A RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREFISSATI
6. **LE PARTI INTERESSATE (E NON) DAL PIANO E L'AMMONTARE DEI RELATIVI CREDITI**
- 6.1. IDENTIFICAZIONE DEI CREDITORI INTERESSATI E DEI CREDITORI NON AMMESSI AL VOTO

7. LE RAGIONI DI ASSENZA DI PREGIUDIZIO PER I CREDITORI E LA CONVENIENZA DI PREGIUDIZIO PER I CREDITORI E LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

1. L'ISTANZA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

Il sig. Cleonte Luciani si è rivolto agli avvocati Massimiliano Ratti e Tommaso Sbardella Siniscalchi e all'*advisor* finanziario Andrea Monselesan, conferendo loro l'incarico di assisterlo nella predisposizione di una proposta di concordato minore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*inde cit.* anche il "CCII").

In tal senso, il Proponente ha depositato, presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia, l'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento di cui al D. Lgs. 14/2019, che ha nominato quale Gestore per la procedura l'Avv. Simona Conti (**doc. 3** – decreto di nomina).

È stato infine incaricato il Geom. David Bertolini per la redazione delle perizie di stima dei valori immobiliari dei beni del proponente.

2. CENNI STORICI SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

2.1. INTRODUZIONE

Luciani, come anticipato, è socio della società Ellemar e agisce quale spedizioniere doganale accreditato presso l'Agenzia delle Dogane della Spezia.

L'esposizione debitoria del ricorrente deriva, pressoché integralmente, dalle garanzie che lo stesso ha prestato alla società.

In particolare, come verrà meglio analizzato di seguito, Ellemar ha depositato un ricorso in proprio per l'apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 37, 39 e 40 CCII, in data 16 marzo 2023



e l'III.mo Tribunale della Spezia, con sentenza n. 21/20223 pubblicata il 24 maggio 2023, ha dichiarato l'apertura della procedura.

Visto quanto sopra, al fine di spiegare le difficoltà del ricorrente è opportuno partire dalla descrizione della storia e dalle cause della crisi della Ellemar.

2.2. CENNI STORICI SULLA SOCIETÀ

La società ha iniziato ad operare nel 1982, svolgendo l'attività di agenzia marittima raccomandataria e casa di spedizioni. L'attività principale è sempre stata quella di spedizioniere doganale, curando, quindi, per i propri clienti l'espletamento delle formalità doganali per merci stivate in container, sia in importazione che in esportazione.

A tal fine la Società usufruiva delle patenti di doganalisti dei propri soci, sigg. Cleonte Luciani e Massimo Giovannini, i quali agiscono quali spedizionieri doganali accreditati presso l'Agenzia delle Dogane della Spezia.

Di regola, la Società veniva incaricata da una casa di spedizione - o, talvolta, anche direttamente dal proprietario della merce - a rappresentarla nel Porto della Spezia, tramite un mandato a svolgere tutte le operazioni doganali sopra descritte.

Ellemar era chiamata a rappresentare i propri clienti, importatori o esportatori, presso l'Agenzia delle Dogane della Spezia ed emetteva per loro conto dichiarazioni doganali attraverso i canali telematici gestiti dall'Agenzia delle Dogane.

Nel corso degli anni, la Società ha espanso la propria attività al di fuori del Porto della Spezia, acquisendo lavori anche in altri porti, principalmente Genova e Livorno, ove veniva rappresentata da sub-agenti.



2.3. CAUSE DELLA CRISI

Invero, negli ultimi anni, la Società è stata notevolmente impattata dalla grave crisi economica, peraltro ancora in atto, che, prima a causa dei rilevanti effetti della pandemia di *Covid-19* e dalle misure di contenimento adottate e, in seguito, a causa del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, hanno comportato significativi cali nelle movimentazioni delle merci, sia in *import* che in *export*.

Specificamente, in seguito al calo dei traffici, la Società ha registrato una significativa riduzione del fatturato, passato da circa Euro 1,0 mln nel 2018, a circa Euro 600 mila nel 2021; ulteriormente in calo nel 2022 a circa Euro 540 mila.

Per far fronte a tale contrazione dei volumi di attività, la Società nel corso di questi anni, ha attuato una serie di interventi finalizzati al contenimento dei costi: in particolare, ha ridotto il personale (passato da n. 6 unità a n. 3 unità); ha ridotto al minimo i compensi previsti per i due soci amministratori (Euro 1.000 mensili ciascuno); ha ridotto le spese generali.

Nonostante ciò, la Società ha registrato ingenti perdite di esercizio (solo tra il 2020 e il 2022 la perdita cumulata è stata pari a Euro 190 mila circa), in parte ripianate con intervento di risorse personali dei soci.

Negli ultimi mesi, la situazione si è ulteriormente aggravata, anche sul fronte della liquidità, allorquando, a fine ottobre 2022, uno dei principali clienti della Società (Ligure Toscana Spedizioni Srl) ha comunicato che, a seguito di una riorganizzazione dell'attività, non intendeva avvalersi più dei servizi della Ellemar.

Nel medesimo periodo, inoltre, sono venuti a cessare i rapporti di lavoro con n. 2 dei n. 3



dipendenti rimasti, con conseguente esigibilità dei crediti per TFR e ratei vari di fine rapporto.

2.4. LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI ELLEMAR S.R.L.

Con ricorso depositato il 16 marzo 2023, la società Ellemar in proprio, ha chiesto all'Intestato Tribunale la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, con contestuale rinuncia dell'udienza ex art. 41 CCII.

Il Tribunale, dopo una prima richiesta di integrazioni datata 19 aprile 2023, ha dichiarato, il 24 maggio 2023, l'apertura della Liquidazione Giudiziale.

2.5. LE RIPERCUSSIONI SUL SOCIO CLEONTE LUCIANI

Il sig. Luciani è socio, sin dalla costituzione, della Ellemar.

La situazione economica del Proponente è stata sempre strettamente collegata all'andamento societario e, inevitabilmente, le ingenti difficoltà societarie si sono riverberate sullo stesso, nonostante questi abbia a più riprese finanziato la società.

Il ricorrente ha sempre correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni personali ma, a causa della sua qualifica di socio e garante della Ellemar si è ritrovato con ingenti debiti che non è in grado di adempiere.

Come si vedrà meglio in seguito, l'esposizione debitoria è, pressoché integralmente, derivante dai debiti societari.

3. PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA

3.1. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Il presupposto soggettivo è stato oggetto di riforma da parte del Codice della Crisi, giacché,



come anticipato, l'art. 74 CCI ha escluso i consumatori³ dal novero dei soggetti legittimati a presentare il concordato minore.

Il referente soggettivo delle procedure di sovraindebitamento è, quindi, costituito da un'area composita e frastagliata, che va dall'imprenditore agricolo, al professionista intellettuale, all'imprenditore minore, alle *start-up* innovative di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Alla luce di quanto detto, deve ritenersi integrato, in capo al ricorrente il presupposto soggettivo di cui all'art. 2, lett. c) CCI.

Inoltre, in ordine ai profili soggettivi si osserva altresì che il ricorrente:

- non ha fatto ricorso ad altre procedure di cui alla citata legge negli ultimi cinque anni;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria senza omettere nulla;
- non ha compiuto negli ultimi cinque anni alcun atto di disposizione patrimoniale idoneo a pregiudicare i creditori.

3.2. PRESUPPOSTO OGGETTIVO

³ La giurisprudenza ritiene, peraltro, che anche il Consumatore può predisporre un concordato minore se la proposta prevede l'apporto di risorse esterne. Vd. Trib. Bergamo n. 56/2023 del 23 marzo 2022, in *Dirittodellacrisi.it*

Presupposto oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato minore è lo stato di sovraindebitamento, ovvero una situazione di perdurante e non transitorio squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Il legislatore del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, pur non apportando modifiche sostanziali alla definizione di sovraindebitamento codificata nella legge 3/2012, ha rinunciato ad una definizione indipendente di sovraindebitamento, rinviando alle nozioni di crisi («lo stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate») e di insolvenza («lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esterni, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni») di cui, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b).

La nozione di sovraindebitamento richiama le definizioni di cui sopra, riferendosi a «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del presente codice» (Cfr. Codice della Crisi, art. 2, comma 1, lett. c).

Ebbene, Luciani versa inequivocabilmente in una situazione di conclamato sovraindebitamento non essendo lo stesso in grado di far fronte alle obbligazioni contratte.

3.3. L'ART. 77 CCII



L'art. 77 CCIL individua, tra i presupposti di ammissibilità della domanda di concordato minore, un elenco di fattispecie che, ove sussistenti, comportano l'impossibilità per il debitore di essere ammesso alla procedura.

Più in particolare, sono ostative all'ammissibilità (i) l'incompletezza della documentazione richiamata negli artt. 75 e 76 CCIL, (ii) il superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCIL, (iii) l'avere già beneficiato dell'esdebitazione una volta nei cinque anni precedenti oppure, indipendentemente dal periodo in cui è stata concessa, per due volte, nonché, (iv) nei casi di frode⁴ accertata⁵.

Come anticipato il sig. Luciani presenta la presente proposta nell'osservanza di tutto quanto previsto dal Codice della Crisi.

Sussistono, in definitiva, tutti i requisiti per l'ammissione alla procedura di concordato minore.

4. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

4.1. PREMESSA

⁴ L'atto in frode ai creditori — che ex art. 14-*quingies* l. n. 3/2012 e art. 173 l. fall. è condizione ostativa all'ammissione alle procedure di liquidazione dei beni, di concordato fallimentare e di sovraindebitamento — non è un atto che sia solo "pregiudizievole" delle ragioni creditorie, ma è un atto altresì caratterizzato da "dolosa" e "artificiosa" preordinazione. Trib. Benevento, 23 aprile 2019, in www.dejure.it. Negli stessi termini, cfr. Trib. Ivrea, 10 aprile 2020, in www.dejure.it.

⁵ Il concetto di frode deve essere mantenuto distinto da quello di c.d. "meritevolezza", che si pone soltanto nella procedura di piano del consumatore, il che è anche facilmente spiegabile se si osserva che in essa i creditori non sono chiamati tecnicamente a votare, ad esprimere un gradimento, che risulta invece indirettamente dalla mancata proposizione di opposizioni alla omologazione (ciò che è tanto vero che una condivisibile dottrina ha equiparato questa forma di ristrutturazione ai c.d. concordati coattivi). La nozione di frode, invece, risiede nella verifica compiuta su segnalazione/opposizione da parte di uno dei creditori o del pubblico ministero, ma anche d'ufficio dal Tribunale in sede di validazione circa la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio. Cfr. Farolfi, "La frode nel sovraindebitamento dopo la Legge n. 176/2020", in Dirittodellacrisi.it, 17 giugno 2021,

Nell'ottica di superare il proprio stato di crisi, il sig. Luciani ha predisposto la presente proposta concordataria, corredata del relativo piano, dove l'assuntore GRT SPV S.r.l. apporta un *quid pluris*, pari a circa il 14,5% del valore complessivo dell'attivo, che consentirà una percentuale di soddisfacimento maggiore per i creditori rispetto all'ipotesi liquidatoria, ancorata al realizzo del patrimonio del debitore.

4.2. L'ATTIVO CONCORDATARIO

In primo luogo si dà atto che il ricorrente ha valutato le singole poste attive a norma dell'art. 75, co. 2, CCII, in base ai valori realizzabili, in ragione alla collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura, sia speciali che generali⁶.

La stima del patrimonio del debitore, temporalmente cristallizzata all'apertura del concorso⁷ (ovverosia alla presentazione del concordato ai sensi degli artt. 76, co. 1, lett. c CCII), è stata poi

⁶ È scomparso nell'art. 84 co. 5 CCII (l'art. 84 co. 5 ha il medesimo contenuto del 75 co. 2 ma tratta la disciplina del concordato preventivo anziché del concordato minore) il riferimento all' "avuto riguardo al valore di mercato ", per il rischio di incompatibilità con quello di liquidazione, anche se viene riprodotto nell'art. 88 co. 1 CCII, in riferimento al trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo. Il riferimento "al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali", contenuto invece, come detto, nell' "aggiornato" art. 84, co. 5, CCII deve essere coordinato anche con le analoghe previsioni in tema di concordato minore di cui agli artt. 67, co. 4 e 75, co. 2 CCII.

⁷ Tribunale Milano 8 novembre 2016, in *Il Caso*, ite 5 dicembre 2018, in *Fall.*, 2019, 1087 ss., secondo cui "Va, anzi, detto che proprio la presenza nella disciplina del concordato della previsione di cui all'art. 160, comma II, l.fall., – e cioè la valutazione di capienza dei beni gravati dai vari tipi privilegio rispetto ai privilegi medesimi – lascia intendere che: 1) la valutazione comparativa rispetto alla prospettiva fallimentare debba essere ancorata al momento di apertura della procedura, e cioè tenendo conto della massa attiva esistente in quel momento; 2) conseguentemente, anche la verifica del rispetto delle cause di prelazione debba operarsi con riferimento a tale momento, nel senso che debba contemplare il patrimonio esistente, integrato dai flussi attivi che esso sia in grado di generare, restando invece esclusi i flussi che a tale patrimonio non siano riconducibili, derivando invece da risorse esterne. Questi ultimi flussi resteranno vincolati ad un solo parametro, e cioè quel miglior soddisfacimento dei creditori che l'art. 186-bis pone come condizione di ammissibilità della continuità. Ciò significa che una parte di essi – si ripete per chiarezza: flussi generali esclusivamente per effetto dell'apporto esterno – dovrà indubbiamente essere destinata ai creditori concordatari per

proiettata, nella sua dinamica declinazione dello sviluppo del piano⁸, da attuarsi con l'assunzione immediatamente dopo l'emissione della sentenza di omologa (i.e., chiusura del processo espropriativo⁹).

In punto di legittimità e ritualità, quindi, la prognosi estimativa delle attività, in chiave di liquidazione controllata, è finalizzata a configurare una simulazione di raffronto d'un riparto a favore del ceto creditorio, rappresentando la relativa aspettativa¹⁰ di soddisfacimento: la virtuale¹¹ distribuzione di quell'attivo "liquidatorio" avviene alla stregua dell'ordine verticale¹² (APR), previsto dall'art. 221 (e 151)¹³ CCII nel rispetto del principio della priorità assoluta, "per cui una classe di

assicurare loro il miglior soddisfacimento, ma, una volta rispettato tale parametro, resteranno liberamente distribuiti.¹⁴

⁸ In questi specifici termini, LENER, *Considerazioni intorno al plusvalore da continuità e alla distribuzione del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa)*, in *Dirittodellacrisi.it*, 25 febbraio 2022.

⁹ Tribunale Perugia, 16 novembre 2017, in *IlCaso.it*, che, a seguito della definizione della procedura con intervenuta omologa, ha condivisibilmente disposto la cancellazione della menzione "in concordato preventivo" dal certificato camerale. Negli stessi termini, Tribunale di Bergamo del 22 ottobre 2015, con cui è stata dichiarata chiusa una procedura di concordato preventivo in continuità per effetto dell'omologazione della proposta, con comunicazione del provvedimento "al Registro Imprese per ogni annotazione di competenza".

¹⁰ Aspettativa che, dopo l'omologa, diviene diritto a percepire quanto "assicurato" con la proposta concordataria.

¹¹ Proprio perché anche i beni di cui si è prognosticato il valore di realizzo possono essere mantenuti nella titolarità e sfruttati dall'impresa nel corso del processo di ristrutturazione. Giustamente, infatti, AMBROSINI, *Appunti in tema di concordato con continuità aziendale*, in *IlCaso.it*, 4 agosto 2013, afferma che "ogniqualevolta si sia chiamati a raffrontare lo scenario concordatario con quello fallimentare (com'è previsto dall'art. 160, 2° comma, l. fall. per il caso di faiducia del privilegio e come accade, almeno di regola, quando i creditori procedono a valutare la convenienza della proposta), dovranno essere tenuti in considerazione tutti i beni ipoteticamente liquidabili dal curatore, inclusi quelli dei quali non si preveda la cessione in ambito concordatario".

¹² Già secondo FABIANI, *Appunti sulla responsabilità patrimoniale "dinamica" e sulla de-concorsualizzazione del concordato preventivo*, in AA.VV., *Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria*, diretto da Ambrosini, Zanichelli, 2017, 41-53 in *IlCaso.it*, 9 dicembre 2016, l'ordine verticale di distribuzione del patrimonio vale esclusivamente sul patrimonio liquidabile e non al surplus concordatario. Cfr. sul tema dei creditori subordinati nel concorso, VATTIERI, *Credit subordinati e concorso tra creditori*, Giuffrè, 2012, p. 398.

¹³ I citati articoli disciplinano la liquidazione giudiziale ma i principi enucleati devono applicarsi anche alla liquidazione controllata del sovraindebitato.

grado inferiore non può ricevere alcun soddisfacimento se quella di grado inferiore non sia stata integralmente soddisfatta".¹⁴

L'eccedenza, apportata a titolo di finanza esterna, viene distribuita secondo le regole di distribuzione relativa (RPR) o anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. (se i pagamenti avvengono con destinazione diretta a vantaggio dei creditori concorsuali ex art. 84 co. 4 ult periodo CCII), comunque sulla scorta di una calibrata ripartizione, a beneficio dei creditori risultanti incipienti in relazione al patrimonio segregato ai sensi dell'art. 75, co. 2, CCII¹⁵.

Al fine di determinare l'entità del miglior (o meglio del non deteriore) soddisfacimento (possibile) dei creditori¹⁶ rispetto alla liquidazione controllata¹⁷, l'OCC si è così affrancato dai benefici evidenziati nel relativo piano grazie all'intervento finanziario dell'Assuntore, per cui *infra*, immedesimandosi invece nel ruolo di Liquidatore della relativa liquidazione controllata, aperta alla data di presentazione del concordato.

Tutte le componenti attive (immobilizzazioni) sono state così stimate sulla scorta di criteri prudenziali e di pronto realizzo, ovvero sia "a valore corrente" con adeguato coefficiente di

¹⁴ Cass. Sez. I, 26 maggio 2022, n. 17155 in *IlCodicedelConcordato.it*.

¹⁵ Sul tema distributivo si segnala: MACAGNO, *La distribuzione di valore tra regole di priorità assoluta e relativa. Il plusvalore da continuità*, in *Diritto della crisi.it*, 6 aprile 2022; ZULIANI, *Continuità diretta e continuità indiretta. Presupposti, regole e criticità*, in *Diritto della crisi.it*, 2 marzo 2022; VELLA, *La svolta innovativa dei quadri di ristrutturazione preventiva europei sull'istituto del concordato preventivo in continuità aziendale*, in *Diritto della crisi.it*, 18 febbraio 2022; LEUZZI, *Appunti sul concordato preventivo ridisegnato*, in *Diritto della crisi.it*, 5 maggio 2022; BALLERINI, Art. 160, comma 2°, l.fall. (art. 85 CCII), *surplus concordatario e soddisfazione dei creditori privilegiati nel concordato preventivo*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2021, 625.

¹⁶ Essendo sufficiente che il creditore dissenziente non risulti "svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione", così AMBROSINI, *Brevi appunti sulla nuova "sintassi" del concordato preventivo*, *Il Caso*, 9 giugno 2022.

¹⁷ Già prima la liquidazione fallimentare era individuata come l'unica alternativa praticabile v. Cass. Sez. I, 23 giugno 2011, n. 13817 in *Fdoc*, 8/2011, 935. In dottrina, cfr. BELLE, *Convenienza e legittimità delle soluzioni concordatarie*, in *Fall.*, 5/2012, 511 ss.

deprezzamento fondato su coerenti dati empirici e statistici, con indicazione dei costi per la loro valorizzazione e conservazione.

Entrando nel merito della specifica situazione patrimoniale immobiliare del sig. Luciani si dà atto che tutti i beni immobili sono stati oggetto di valutazione da parte del Geom. David Bertolini (**doc. 4** – perizia beni immobili).

Nel presente concordato i valori di perizia sono stati ridotti secondo predeterminati coefficienti di deprezzamento. A tal riguardo si impongono alcune considerazioni.

È ben noto che spesso i beni immobili vengono venduti all'asta in sede esecutiva a valori piuttosto distanti da quelli di perizia. Inoltre, è indubbio che una procedura competitiva comporterebbe costi rilevanti a carico della procedura e, quindi, dei creditori concorsuali (i.e. costi di perizia, di gestione, di pubblicità, IMU, ecc.). Giova inoltre segnalare, a fini valutativi, una serie di fattori che, per comune esperienza, in sede di vendite esecutive contribuiscono a determinare, attraverso il meccanismo dei successivi incanti e riduzione dei prezzi, consistenti riduzioni nei realizzzi rispetto ai valori commerciali: vendite nello stato di fatto in assenza di garanzie per i vizi, possibile deterioramento dei beni in assenza di manutenzione, ridotta platea di partecipanti alle aste, praticamente riservata a soggetti professionalmente dedicati al settore, oneri vari a carico dell'acquirente tra cui cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, ecc.

Non esistono allo stato attuale statistiche ufficiali ed aggiornate che consentano di calcolare qual è lo sconto medio a cui vengono aggiudicati i beni in sede di esecuzione forzata



rispetto ai corrispondenti valori di mercato ed i coefficienti utilizzati per le svalutazioni in esame devono quindi essere stimati per lo più con criteri empirici.

Secondo un'indagine pubblicata dal Sole24 Ore nell'agosto 2015 (dato, peraltro, assestatosi anche negli anni a seguire), lo scostamento medio tra il valore di presumibile realizzo (perizia) ed il realizzo effettivo è compreso tra il 50% e il 60%, con punte del 70% per i non residenziali. Più di recente, il Centro Studi *AstaSy Analytics* (si veda la pubblicazione "Report Aste 2019") ha analizzato 70.785 unità aggiudicate su un numero di 245.100 esecuzioni, rilevando che il valore di aggiudicazione si aggira, su scala nazionale ad un valore molto vicino al 59% dei valori di perizia (pur trattandosi di un dato non certificabile a causa di una certa dispersione dei dati che non consente la gestione di dell'informazione).

Un'ulteriore interessante indagine statistica è stata svolta presso il Tribunale di Vicenza dal Collegio Geometri insieme all'Istituto di Istruzione superiore statale "Antonio Canova" ed ha riguardato le esecuzioni immobiliari svolte tra il 2015 e il 2018, tenendo in considerazione 733 procedure. Dallo studio emerge che il rapporto medio tra il prezzo di aggiudicazione e il valore di perizia delle procedure considerate è pari al 42% (che significa che lo sconto tra valore di aggiudicazione e valore di perizia è risultato pari al 58%).

In seguito alla crisi epidemiologica, la situazione non è certamente migliorata: un'indagine condotta da Immobiliare.it nel novembre 2020 ("*L'effetto Covid sulle aste immobiliari*", dell'11 novembre 2020) rivela che nel nostro Paese il prezzo d'asta è più basso del 57% in media rispetto ai valori di mercato. Da ultimo, si segnala uno studio di Banca d'Italia (*Working Papers* n. 1325 – "*Esecuzioni immobiliari e prezzi delle case*", di Michele Loberto, pubblicato nel 2023



in: *"Italian Economic Journal / Rivista italiana degli economisti"*, v. 9, 1, pp. 397-424), secondo il quale il prezzo di transazione delle case vendute tramite aste giudiziarie risulterebbe inferiore rispetto ai valori di mercato con uno sconto compreso tra il 42 e il 56%.

A tutto ciò si aggiunga che, come noto, il CCI ha recentemente introdotto significative innovazioni nelle regole procedimentali che governano le vendite concorsuali, con l'evidente tentativo di accelerare il più possibile i meccanismi di vendita, anche a scapito delle possibilità di realizzo, con un sistema di ribassi dei prezzi base d'asta particolarmente incalzante.

Il nuovo CCI infatti prevede che il curatore debba effettuare entro 8 mesi dall'apertura della procedura il primo esperimento di vendita e successivamente debba porre in essere almeno 3 esperimenti di vendita all'anno. Considerando il sistema dei ribassi, entro un anno dovrà arriversi al terzo tentativo di vendita nel quale (con una riduzione del 25% della base d'asta per ogni esperimento e la possibilità di presentare l'offerta minima con uno sconto del 25% rispetto al prezzo base) potranno essere presentate offerte ad un valore pari al 42% circa del valore di perizia iniziale. Dal quarto tentativo in poi il prezzo base d'asta potrà essere ribassato ogni volta del 50%. Al termine del secondo anno, quindi, in un eventuale sesto esperimento, l'offerta minima corrisponderebbe ad un 5,27% del valore iniziale di perizia.

Per tutti i motivi sopra illustrati, si ha ragione di ritenere che il realizzo stimabile in ambito esecutivo della componente immobiliare che fa capo al sig. Luciani - che si andrà di seguito dettagliatamente ad illustrare - potrebbe risultare significativamente inferiore ai valori di perizia. Ciò anche in considerazione di alcune peculiarità dei diritti immobiliari di cui gode il proponente sui beni oggetto di stima. Occorre evidenziare, infatti, che nessun immobile risulta di piena e



esclusiva proprietà del sig. Luciani tra quelli di seguito descritti; risulta, infatti, essere comproprietario per ½ o avere ¼ di proprietà e, il che comporterebbe, in ottica di espropriazione forzata, anche la necessità di effettuare i relativi procedimenti di divisione, con ulteriori evidenti aggravii di costi.

In ragione di tutto quanto sopra, si è ritenuto congruo ipotizzare che la liquidazione esecutiva dei beni possa comportare una svalutazione pari al 60% del valore di perizia dei beni oggetto di stima.

4.2.1. VALORE DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL CONCORDATO MINORE, IN IPOTESI DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La seguente tabella mostra una sintesi dei valori dell'attivo immobiliare del ricorrente, rinviando alla perizia del Geom. Bertolini per tutti i relativi dettagli. La prima colonna indica il valore di perizia individuato dal Geom. Bertolini, la seconda il valore di liquidazione in ambito concorsuale, calcolato secondo i criteri sopra indicati:

BENI IMMOBILI		Perizia	Liquidazione
1	App.to Arcoia sub 4 - Plena Prop. 1/2	6.438,89	2.575,56
2	App.to Arcoia sub 5 - Plena Prop. 1/2	5.322,47	2.128,99
3	Fondo Viale Italia 111-113 - Plena Prop. 1/2	66.839,50	26.735,80
4	Fondo Corso Cavour - Plena Prop. 1/4	12.642,50	5.057,00
5	Fondo Viale Italia 11 - Plena Prop. 1/2	12.401,60	4.960,64
6	App.to Galleria Adamello - Plena Prop. 1/2	150.592,58	60.237,03
TOTALE		254.237,53	101.695,01

4.2.2. VALORE BENI MOBILI

Il ricorrente è proprietario di un'autovettura Nissan Qashqai dell'anno 2018, con circa 38.000

Km.

Il valore dell'automezzo è stato stimato avvalendosi di quotazioni del mercato dell'usato per beni similari rinvenute su siti Internet specializzati ed è stato determinato in misura pari a Euro 17.000,00. Il valore nell'ambito di una procedura di liquidazione coattiva è stato calcolato applicando una svalutazione del 40% e dunque in misura pari a Euro 10.200,00.

4.2.3. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Luciani ha le seguenti partecipazioni sociali:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'		Nominale	Liquidazione
Ag. Marittima Ellemar Srl		3.000,00	0,00
C.A.D. Italia Srl in liquidazione		6.375,00	0,00
TOTALE		9.375,00	0,00

• Agenzia Marittima Ellemar S.r.l. con valore nominale pari a Euro 3.000,00 ma con un valore reale pari a Euro 0,00 considerato che la stessa versa in stato di insolvenza, come testimonia la pendenza della procedura di liquidazione giudiziale di cui si è dato atto.

• C.A.D. Italia S.r.l. in liquidazione: trattasi di un centro di assistenza doganale, particolare tipologia di impresa la cui partecipazione al capitale, rispetto al ricorrente, era strettamente funzionale alla attività di Ellemar, la quale tuttavia non poteva direttamente parteciparvi poiché i centri di assistenza doganale possono essere partecipati unicamente da persone fisiche munite di iscrizione a specifico Albo. La partecipazione, di valore nominale di Euro 6.375,00, pari al 12,5% del capitale sociale, si ritiene priva di valore. Infatti, si tratta di una partecipazione di minoranza, con significative limitazioni alla trasferibilità (possono essere soci solo soggetti iscritti allo specifico



Albo), in una società che versa in stato di liquidazione e con un'attività, quella stessa dei CAD, che negli ultimi anni ha perso la sua funzione strategica.

4.2.4. INVESTIMENTI FINANZIARI

Il sig. Luciani ha, presso Credit Agricole, i seguenti investimenti finanziari¹⁸:

- Dossier titoli 9733, cointestato al 50% con la moglie, per un valore della quota del Proponente di Euro 4.958,11; si precisa che il dossier titoli in esame, su cui risultano depositati BTP per un valore nominale complessivo di Euro 10.000,00, è costituito in pegno a garanzia di un finanziamento personale concesso al sig. Luciani da Credit Agricole, di cui si dirà *infra*;
- Dossier titoli 5369, anch'esso cointestato al 50%, per un valore della quota del Proponente pari a Euro 12.986,98;
- Polizza vita per Euro 34.597,97.

Relativamente ai dossier titoli, viene considerato in questa sede ai fini della valorizzazione degli attivi del sig. Luciani il valore delle sue rispettive quote, pari a complessivi Euro 17.945,08.

Invece, la polizza, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1923 c.c. e dall'art. 11, co 10, ultima parte, D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, “*i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità*”, non rientra tra i crediti pignorabili e, pertanto, non viene presa in considerazione nel presente concordato minore¹⁹.

¹⁸ Valori riferiti a marzo 2023.

¹⁹ Tribunale della Spezia, sentenza n. 2/2023 pubbl. il 20/02/2023.

4.2.5. *DISPONIBILITÀ LIQUIDE*

Il proponente ha un conto corrente, cointestato al 50% con la moglie, sig.ra Giovanna Orlatò, presso Credit Agricole che alla data del 31/03/2023 presentava un saldo attivo di Euro 9.590,87. La quota del 50% del sig. Luciani corrisponde quindi a Euro 4.795,44.

Si precisa che nelle more della predisposizione della presente procedura, i coniugi Luciani e Orlatò hanno accesso anche un nuovo rapporto di conto corrente presso Banca Fideuram, conto sul quale è stata unicamente girocontata parte delle liquidità in precedenza giacente presso Credit Agricole.

4.2.6. *REDDITI E SPESE*

Avendo a riguardo gli ultimi 3 anni, il sig. Luciani ha percepito redditi lordi mediamente pari all'incirca a Euro 40.500 all'anno, corrispondenti ad un netto mensile di circa Euro 2.500, come si evince dalla tabella seguente:

Redditi (€)	2019	2020	2021	Media
Redditi fabbricati	7.021	4.299	4.204	
Redditi lavoro (pensione)	16.286	16.351	16.367	
Redditi lavoro (Ellenar)	19.530	19.535	17.820	
Totale Redditi Lordi	42.837	40.185	38.391	40.471
IRPEF netta	(10.522)	(9.268)	(7.905)	
Adizionali	(1.010)	(933)	(880)	
Totale Imposte	(11.532)	(10.201)	(8.785)	(10.173)
Reddito Netto	31.305	29.984	29.606	30.298
Reddito Netto Mensile	2.609	2.499	2.467	2.525

Come si evince dalla tabella soprastante, la parte di gran lunga preponderante delle entrate del sig. Luciani deriva da redditi da lavoro. In particolare, Luciani percepisce una pensione

dall'INPS di circa Euro 16.300 lordi annui (pari a circa Euro 1.200 netti al mese) e percepiva un compenso quale amministratore di Ellemar, che, a seguito della cessazione dell'attività della stessa, è venuto a mancare.

I redditi residui disponibili derivano dalla locazione di alcuni degli immobili di cui si è trattato in precedenza.

Al netto del compenso Ellemar, le disponibilità nette medie mensili del sig. Luciani si ridurranno in futuro, a parità di altre condizioni, a circa Euro 1.400 / 1.500.

A fronte di ciò, la tabella seguente esplicita il dettaglio delle spese ritenute necessarie per il sostentamento del ricorrente.

Spese	Mantenimento Annuo (€)	Mese	Anno
Telefono		30	360
Energia		210	2.520
Gas		41	492
Benzina		100	1.200
Spese Sanitarie / Mantenimento personale		500	6.000
Spese condominiali		189	2.268
Riscaldamento		208	2.496
Bollo		25	300
Assicurazioni		274	3.288
Altre varie e imprevisti		208	2.500
Totale		1.785	21.424

È facile riscontrare che la capacità reddituale di Luciani non consente di individuare una quota di reddito disponibile eccedente le necessità di sostentamento suo e della sua famiglia²⁰, da potersi destinare alla soddisfazione dei creditori.

²⁰ Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 co. 1, lett. e) si riportano, in un apposito allegato a) Documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

4.2.7. RIEPILOGO ATTIVO

Nella tabella che segue viene sintetizzato l'attivo del sig. Luciani:

BENI IMMOBILI		Perizia	Liquidazione
1	App.to Arcoia sub 4 - Piena Prop. 1/2	6.438,89	2.575,56
2	App.to Arcoia sub 5 - Piena Prop. 1/2	5.322,47	2.128,99
3	Fondo Viale Italia 111-113 - Piena Prop. 1/2	66.839,50	26.735,80 [politeca mutuo Ellimar
4	Fondo Corso Cavour - Piena Prop. 1/4	12.642,50	5.057,00
5	Fondo Viale Italia 11 - Piena Prop. 1/2	12.401,60	4.960,64
6	App.to Galleria Adamello - Piena Prop. 1/2	150.592,58	60.237,03
TOTALE		254.237,53	101.685,01

INVESTIMENTI FINANZIARI		Nominale	Liquidazione
Credit Agricole Dossier Titoli 9733 (cointestato 50%)		4.958,11	4.958,11 Pegno
Credit Agricole Dossier Titoli 5369 (cointestato 50%)		12.986,98	12.986,98
Credit Agricole Polizza Vita		34.597,97	0,00
TOTALE		52.543,05	17.945,08

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'		Nominale	Liquidazione
Ag. Maritima Ellimar Srl		3.000,00	0,00
C.A.D. Italia Srl in liquidazione		6.375,00	0,00
TOTALE		9.375,00	0,00

BENI MOBILI		Mercato	Liquidazione
Autovettura Nissan Qashqai 2018		17.000,00	10.200,00
TOTALE		17.000,00	10.200,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE		Nominale	Liquidazione
Conto Corrente Credit Agricole (cointestato 50%)		4.795,44	4.795,44
TOTALE		4.795,44	4.795,44

TOTALE ATTIVITA'		337.951,01	134.635,53
------------------	--	------------	------------

4.3 IL PASSIVO CONCORDATARIO

4.3.1 SPESE DI GIUSTIZIA E ALTRI DEBITI PREDEDUCIBILI

Le spese prededuttive vengono stimate in Euro 30.000,00 (compresi accessori) e sono così

suddivise:

- 1) il compenso del Professionista Gestore che è stato quantificato in Euro 15.000,00;
- 2) i compensi degli Avv. ti Ratti e Shardella per un importo pari a Euro 5.000,00.
- 3) I compensi dell'*advisor* finanziario Dott. Andrea Monselesan per un importo pari a Euro 5.000,00 e del perito immobiliare, Geom. Bartolini, anch'esso per un importo pari a Euro. 5.000,00.

Il totale dei debiti prededucibili di Luciani è di Euro 30.000,00.

4.3.2 DEBITI PIGNORATIVI

Si tratta di un finanziamento personale concesso da Credit Agricole per un importo originario di Euro 10.000,00, garantito da un pegno su titoli (dossier titoli n. 9733 di cui si è dato atto in precedenza). Il finanziamento prevede una rata mensile di Euro 225,68, l'ultima con scadenza il 05/09/2023. Il saldo al 31/03/2023 risultava pari a Euro 1.354,08.

4.3.3 DEBITI IPOTECARI

Trattasi di un debito ipotecario Ellemar del quale il ricorrente è garante e terzo datore di ipoteca nei confronti di Credit Agricole per Euro 59.766,48; si tratta di ipoteca volontaria di primo grado, iscritta sul bene immobile identificato *sub 3* del precedente paragrafo 4.2.1 (fondo Viale Italia 111-113). Si precisa che il bene concesso in garanzia è di proprietà del sig. Luciani per la sola quota del 50%.

L'ipoteca risulta iscritta a La Spezia il 20/10/2014 Reg. Gen. n. 6968 Reg. Part. n. 844 Capitale € 150.000,00 - Totale € 225.000,00.

4.3.4. DEBITI PRIVILEGIATI

Non risulta che il sig. Luciani abbia altri debiti privilegiati.

4.3.5 DEBITI CHIROGRAFARI

I debiti chirografari derivano dalle esposizioni verso banche e un'assicurazione per fidejussioni prestate a garanzia di debiti di Ellemar e, in particolare²¹:

- a) Credit Agricole C/C Ellemar per un importo pari a Euro 196.204,16,;
- b) Credit Agricole Finanziamento Covid Ellemar per un importo pari a Euro 201.277,45;
- c) BPM: Ellemar presentava un'esposizione nei confronti di banco BPM di complessivi Euro 121.700,72, derivante dai seguenti rapporti:
 - BPM C/C Ellemar per un totale di Euro 37.144,67;
 - BPM Finanziamento Covid Ellemar per un importo pari a Euro 84.556,05.

La banca è garantita da una fideiussione personale prestata dal Ricorrente fino a un importo massimo di Euro 80.000,00

- d) COFACE – Polizza a favore della Agenzia delle Dogane a garanzia di diritti doganali Ellemar. L'Agenzia delle Dogane risulta aver escusso la fideiussione a seguito dell'inadempimento di Ellemar per Euro 210.360,87.

COFACE, controgarantita da fidejussioni personali dei soci, ha agito nei confronti degli stessi ottenendo un decreto ingiuntivo per Euro 133.880,40 (oltre spese stimate in Euro 4.054,30, e così per un totale di Euro 137.934,70). L'importo ingiunto è pari a quanto la

²¹ I saldi dei debiti bancari sono riferiti alla data del 31/03/2023 (ultimo dato disponibile) e potrebbero esservi degli scostamenti, seppur certamente non significativi, per movimentazioni successive, fino alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società (24/05/2023).



compagnia di assicurazione ha versato alla Dogana al netto di parziali recuperi ottenuti attivando azioni nei confronti dei proprietari delle merci, obbligati in solido.

I debiti chirografari ammontano, pertanto, a **Euro 615.416,31**.

4.3.6. FONDO RISCHI

Si costituisce un fondo rischi di € 25.000,00 a copertura di eventuali altri debiti, interessi, imprevisti e sopravvenienze passive, di qualunque natura e genere, che siano temporaneamente riconducibili a data anteriore al deposito del presente ricorso e che verranno comunque soddisfatti con il trattamento previsto per la specifica tipologia di credito.

4.3.7. RIEPILOGO

La tabella seguente espone un riepilogo del passivo:

Sintesi Passivo (€)	
<i>Compenso OCC</i>	<u>15.000,00</u>
<i>Professionisti Strumentali Procedura</i>	<u>15.000,00</u>
Totale Spese in Prededuzione	30.000,00
<i>Credit Agricole - Pignoratizio</i>	<u>1.354,08</u>
<i>Credit Agricole - Ipotecario</i>	<u>59.786,48</u>
Totale Privilegiati	61.120,56
<i>Chirografari</i>	<u>615.416,31</u>
Fondo Rischi	25.000,00
TOTALE PASSIVO	731.536,87

Di seguito si espone una tabella che riassume, sulla base dei valori indicati, la prognostica capienza, e dunque il grado di soddisfazione a cui potrebbe ambire ciascuna categoria di creditori, nell'ambito di un ipotetico riparto in una procedura di liquidazione controllata:



Simulazione Riparto Liquidazione Controllata (€)	Importo Credito	Pagamento %	Importo Pagamento	Importo Incapiente	Residuo Attivo
ATTIVO MASSA IPOTECARIO					
Prededuzioni Allocate a Massa Ipotecario	5.957,37	100%	5.957,37	0,00	47.514,23
Credit Agricole - Ipotecario	59.766,48	79,5%	47.514,23	12.252,25	0,00
ATTIVO MASSA MOBILIARE					
Prededuzioni Allocate a Massa Mobiliare	24.042,63	100%	24.042,63	0,00	57.121,30
Fondo Rischio	25.000,00	100%	25.000,00	0,00	32.121,30
Credit Agricole - Pignoratizio	1.354,08	100%	1.354,08	0,00	30.767,22
Chirografari (incluso Ipotecario degradato)	627.668,56	4,9%	30.767,22	596.901,34	0,00

Dall'analisi emerge che il creditore ipotecario sarebbe capiente fino all'importo massimo di Euro 47.514,23²², mentre ai creditori chirografari (ivi inclusa la quota incapiente dell'ipotecario) spetterebbe una soddisfazione in misura pari al 4,9% del relativo credito.

5. IL PIANO CONCORDATARIO E L'OFFERTA AI CREDITORI

5.1. CARATTERI GENERALI

Venendo alla proposta di soddisfacimento formulata ai creditori, va evidenziato come, ai sensi dell'art. 74 co. 3 CCII, al debitore sia consentito concludere "una proposta di concordato minore" che abbia "contenuto libero" e che preveda "il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi", rimettendo,

²² Considerando ovviamente il valore dell'intero immobile su cui è iscritta ipoteca e su cui il creditore ipotecario avrebbe diritto di soddisfarsi, e non solo la quota di proprietà del 50% del Proponente. L'importo corrisponde al presumibile valore di realizzo in sede esecutiva del bene su cui insiste la prelazione, al netto dell'incidenza delle spese prededuttive imputabili pro quota (€ 5.957,37).

così, all'autonomia del debitore l'individuazione di tali modalità, con il solo rispetto delle norme imperative e della funzione del concordato minore.

Quindi al pari di quanto accade nella procedura di concordato preventivo, grazie anche al richiamo contenuto espressamente nell'art. 74, co. 4, CCI, il piano deve prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori e deve assicurare il regolare pagamento dei crediti impugnabili ex art. 545 c.p.c..

Peraltro, conformemente alla procedura concordataria, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, a condizione che sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della prelazione.

Come sopra illustrato, i creditori vengono soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione controllata per mezzo dell'apporto d'un *quid pluris* da parte dell'Assuntore.

Il Proponente e l'Assuntore così si impegnano ad assicurare una determinata percentuale di pagamento, riservata ai chirografari comunque superiore rispetto al suddetto alternativo epilogo.

In aderenza al recepito principio del *best interest of creditors test*, ogni creditore interessato non subisce alcun pregiudizio e, in particolare, percepisce quanto meno l'equivalente di quanto ricaverebbe da una ripartizione in un'eventuale liquidazione controllata; i creditori chirografari, anche divenuti tali in ragione dell'incapienza, ricevono, invece, un maggior soddisfacimento attraverso l'apporto dell'Assuntore.



5.2 PIANO CONTENENTE LA DESCRIZIONE ANALITICA DELLE MODALITÀ E DEI TEMPI DI ADEMPIMENTO

DELLA PROPOSTA E RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

5.2.1. LINEE GUIDA DEL PIANO

Il Piano si articola sulle seguenti linee guida:

i. l'assunzione, subordinatamente all'omologa, da parte di GRT SPV S.r.l., con effetti traslativi subordinati al pagamento dell'onere: le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Assuntore serviranno a far fronte al fabbisogno concordatario nella misura ed entro i termini di cui alla proposta di concordato. Infatti, l'Assuntore si è impegnato a sostenere finanziariamente il concordato mediante l'innesto delle risorse necessarie al pagamento del fabbisogno concordatario.

ii. il pagamento, entro 180 giorni dall'omologa di tutti i crediti prededucibili.

iii. il pagamento integrale del credito pignoratizio con prosecuzione del pagamento rateale contrattualmente stabilito alle originarie scadenze.

iv. il pagamento entro 180 giorni dall'omologa del creditore ipotecario con un importo di Euro 47.514,23 (o il minor importo che dovesse residuare a seguito di pagamenti effettuati da terzi, fino a concorrenza dell'importo complessivo del credito), pari a circa il 79,5% del credito.

v. il pagamento entro 180 giorni dell'8% di tutti i creditori chirografari (anche divenuti tali per incapienza) grazie all'apporto economico dell'assuntore, rispetto al 4,9% circa che otterrebbero in caso di liquidazione.



vi. la formazione di un fondo rischi per un importo pari a Euro 25.000,00 a copertura di eventuali altri debiti, interessi, imprevisti e sopravvenienze passive, di qualunque natura e genere, che siano temporalmente riconducibili a data anteriore al deposito del presente ricorso e che verranno comunque soddisfatti con il trattamento previsto per la specifica tipologia di credito.

L'Assuntore, tenuto conto del passivo concordatario per come attestato, si è impegnato ad assicurare il pagamento delle percentuali di soddisfazione offerte (e sopra indicate), quale specifico patto concordatario.

La prova del pagamento a favore di creditori prededuttivi e consorsuali potrà avvenire da parte dell'Assuntore anche a mezzo di rilascio di quietanze, atti di rinuncia, transazioni, compensazioni da consegnare agli organi della procedura.

In ragione di quanto sopra il seguente prospetto espone sinteticamente la determinazione del fabbisogno concordatario:

Fabbisogno Concordato (€)	Importo Credito	Pagamento %	Importo Pagamento
Prededuttivi	30.000,00	100%	30.000,00
Fondo Risch	25.000,00	100%	25.000,00
Credit Agricole - Pignoratizio	1.354,08	100%	1.354,08
Credit Agricole - Ipotecario (quota capiente)	58.766,48	79,50%	47.514,23
Chirografari (incluso ipotecario degradato)	627.668,56	8,0%	50.213,49
TOTALE FABBISOGNO			154.081,79

5.2.2. L'IMPEGNO DELL'ASSUNTORE

L'Assuntore si è impegnato al pagamento dei debiti oggetto di assunzione all'omologa, entro e non oltre il termine di 180 gg dalla definitività del decreto di omologazione del concordato minore.



L'estinzione dei debiti oggetto di assunzione potrà essere effettuato dal Ricorrente con risorse messe a disposizione dall'Assuntore e/o dall'Assuntore stesso in conformità agli impegni da quest'ultimo assunti con la presente proposta, anche con pagamenti diretti a favore dei creditori.

5.2.3. CONDIZIONI

La Proposta dell'Assuntore e tutti gli obblighi dell'Assuntore in essa contenuti sono sospensivamente condizionati alla omologazione del Concordato Preventivo.

5.2.4. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA

Quanto alle modalità dell'adempimento, i pagamenti saranno effettuati in denaro, grazie anche all'apporto economico dell'Assuntore che potrà procedere con pagamenti diretti e/o innesto di liquidità esterna nelle modalità sopra illustrate, la quale consentirà di procedere al soddisfacimento dei creditori nel rispetto dei seguenti termini.

I pagamenti avverranno, con decorrenza dalla sentenza di omologa (di seguito anche "**dies a quo**"²³, in conseguenza degli effetti esdebitativi che vengono a determinarsi con la chiusura della fase procedimentale-concorsuale, momento in cui il ricorrente recupererà un proprio "nuovo" equilibrio patrimoniale e finanziario e il subentrante Assuntore adempierà alle obbligazioni non più sulla base della loro originaria graduazione, ma secondo la loro fisiologica esigibilità:

(i) per le spese di giustizia così come per i creditori prededuttivi "funzionali" entro e non oltre 180 giorni dal *dies a quo*.

²³ Si ipotizza l'omologa definitiva del concordato entro e non oltre il 31 dicembre 2023.



(ii) per il creditore pignoratizio Credit Agricole il pagamento avverrà secondo le originarie scadenze previste nel piano di ammortamento del finanziamento;

(iii) per il creditore ipotecario Credit Agricole il pagamento avverrà, nei limiti di capienza, entro e non oltre 180 giorni dal *dies a quo*.

(iv) i creditori chirografari anche divenuti tali in ragione della prognostica incapacienza riceveranno l'8%, entro e non oltre 180 gg dal *dies a quo*.

Ad ogni buon conto, la Proponente e l'Assuntore si obbligano ad assicurare²⁴ le percentuali di soddisfazione offerte, quale specifico patto concordatario, nonché al soddisfacimento di tutti gli altri debiti, interessi, imprevisti e sopravvenienze passive, di qualunque natura e genere, che siano temporalmente riconducibili a data anteriore al deposito del presente ricorso e che verranno comunque soddisfatti con il trattamento previsto per la specifica tipologia di credito.

5.3. L'AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E LA RAGIONEVOLE ADEGUATEZZA DEL PIANO A

RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREFISSATI.

La presente domanda di concordato si fonda su un Piano idoneo ad ottenere gli obiettivi prefissati relativi alla soddisfazione dei creditori.

Sebbene la prognosi di fattibilità economica del presente Piano debba essere devoluta, oltreché al giudizio del ceto creditorio, alle adeguate valutazioni contenutistiche di cui alla relazione, alla quale si rinvia, ad ulteriori fini informativi si precisa quanto segue.

²⁴ Benché, come detto, non più specificamente e legislativamente previsto, quale specifico impegno negoziale valido anche ai fini risolutivi in caso di inadempimento. Sull'applicazione del criterio di proporzionalità dell'inadempimento specifico rispetto a quello integrale, cfr. Cass., sez. I, 7 giugno 1993, n. 6367 in *Jurisdatoonline.it*.

Il Piano si sorregge, infatti, sulla messa a disposizione di finanza terza da parte dell'Assuntore che permette di adempiere il concordato: nella Proposta sono state altresì debitamente illustrate le ragioni di convenienza e di assenza di pregiudizio per i creditori.

Il Piano viene così a realizzare la causa concreta, per come nomofilaticamente individuata nel "raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistenti nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore (che comunque in tal modo così definisce la sua parentesi commerciale negativa), da una parte e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale²⁵ consistenza del credito da essi vantato in tempi ragionevolmente contenuti²⁶.

Nella Proposta sono state, altresì, debitamente illustrate le ragioni di convenienza e di assenza di pregiudizio per i creditori.

6. LE PARTI INTERESSATE (E NON) DAL PIANO E L'AMMONTARE DEI RELATIVI CREDITI

6.1. IDENTIFICAZIONE DEI CREDITORI INTERESSATI E DEI CREDITORI NON AMMESSI AL VOTO

Nel concordato preventivo e anche nel concordato minore, la suddivisione dei creditori in classi²⁷ ha lo scopo di agevolare la positiva intercettazione della proposta e costituisce, pertanto, espressione dell'autonomia privata²⁸ che deve, tuttavia, necessariamente conformarsi a criteri

²⁵ Cass. Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 3863, in Diritto Bancario.it.

²⁶ Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521.

²⁷ Per come definite all'art. 2 co. 1 lett. f) CCII.

²⁸ Tribunale Monza, 5 agosto 2010, in *Il Caso.it*

di ragionevolezza²⁹ fissati dal legislatore³⁰ (pur essendo consentito suddividere in classi distinte anche creditori titolari della stessa posizione giuridica).

Come anticipato la Proposta prevede l'integrale pagamento di tutti i creditori prededuttivi e del creditore pignoratizio.

Il creditore ipotecario viene soddisfatto sino alla capienza del bene su cui insiste la prelazione e, per la parte incapiiente, alla stregua degli altri creditori chirografari.

Gli altri creditori chirografari, in particolare le Banche (BPM e Credit Agricole), inclusa la quota degradata dell'ipotecario, e COFACE, verranno soddisfatti all'8%.

Considerato che la proposta di concordato minore non prevede l'obbligo di suddivisione dei creditori in classi (se non in caso di creditori titolari di garanzie prestate da terzi, insussistenti nel caso di specie, trattandosi, per i chirografari, di debiti di firma del Ricorrente) non si ritiene utile, nel caso di specie, formare classi, considerato il pari trattamento per i tutti i soggetti votanti e la loro omogeneità.

6.1.1. CLASSI DI CREDITORI NON INTERESSATI E NON AMMESSI AD ESPRIMERE IL VOTO

Non sono ammessi al voto tutti i creditori prededuttivi, il creditore pignoratizio Credit Agricole poiché riceveranno il pagamento integrale.

Alla luce delle superiori considerazioni, si riporta qui di seguito l'elenco dei creditori ammessi al voto:

²⁹ Sul divieto di avallarsi di "criteri del tutto illogici o privi di ogni ragionevolezza rispetto alle finalità perseguite", cfr. su tutti LO CASCIO, *In Concordati classi di creditori ed incertezze interpretative*, Fall. 2009, pag. 1134.

³⁰ Cass. Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9378.



Creditori Ammessi al Voto (€)

Credit Agricole - Mutuo Ipotecario Degradato	12.252,25
Credit Agricole - C/C Ellemar	198.204,16
Credit Agricole - Fin. Covid Ellemar	201.277,45
Totale Credit Agricole	409.733,86
BPM	80.000,00
COFACE - Diritti doganali Ellemar	137.934,70
TOTALE	627.668,56

La legittimazione al voto viene accertata secondo un procedimento che si esaurisce con l'elenco dei creditori allegato alla relazione dell'OCC e, ai fini del voto, "i crediti restano accertati, nella loro natura e consistenza, così come indicati dal debitore nell'elenco, in caso di mancanza di rettifiche o contestazioni"³¹.

In caso di contestazione, la materia dell'ammissione al voto viene rimessa alla valutazione del Giudice Delegato: ne consegue che quanto proposto dalla Ricorrente in relazione al voto dei creditori prelatizi è da intendere come frutto della prudente valutazione effettuata (sulla base dei principi di legge) e, dunque, senza pregiudizio di eventuali diverse valutazioni.

7. LE RAGIONI DI ASSENZA DI PREGIUDIZIO PER I CREDITORI E LA CONVENIENZA DI PREGIUDIZIO PER I CREDITORI E LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La presente Proposta di concordato minore deve considerarsi, come anticipato, sicuramente conveniente e opportuna per il ceto creditorio.

³¹ Cass., Sez. I, 5 ottobre 2000 n. 13282.



È pacifico che i creditori, interessati e non, alla regolazione della crisi non subiscono alcun pregiudizio e vengono soddisfatti in misura superiore (e, comunque, non deteriore) rispetto alla liquidazione controllata³².

Tutti i creditori pagati e/o soddisfatti integralmente non possono aspirare ad un trattamento migliore in nessun'altra alternativa concretamente praticabile.

Parimenti, oltre ad un beneficio uguale o maggiore ottenuti dai creditori, gli stessi saranno soddisfatti con tempistiche di soddisfazione certe e decisamente migliori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Oltre quanto sopra, il ricorrente dichiara di non avere compiuto atti di straordinaria amministrazione, per come compendiali nell'art. 75 lett d), nel quinquennio anteriore al deposito della presente domanda di concordato (**doc. d** – Relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuta nel quinquennio anteriore).

Si rimanda, in ogni caso, all'Attestazione, ove sono stati esaminati tutti i suddetti profili, anche in termini di astratto e potenziale realizzo.

La suddetta proposta di composizione, nei termini indicati, si fa preferire ad una eventuale procedura esecutiva per più ragioni.

In primo luogo, la presente procedura prevede un apporto di finanza aggiuntiva che permette di soddisfare tutti i creditori incapienti con una soddisfazione pari all'8% del credito dagli

³² Già ante riforma, cfr. Cass. 19 novembre 2018, n. 29742, secondo cui al professionista è chiesto di verificare "che la continuità aziendale generi valore rispetto alla liquidazione". Nel merito, App. Venezia, Sez. I, 27 giugno 2019, n. 3042, Tribunale Rovigo, 27 luglio 2018, Tribunale Firenze 2 novembre 2016.



stessi maturato che, evidentemente, in una procedura meramente liquidatoria del patrimonio del debitore non sarebbe ovviamente configurabile.

* * *

Alla luce di tutto quanto precede, Cleonte Luciani, *ut supra*, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

RICORRE

all'ill.mo Tribunale di La Spezia, affinché lo stesso, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, voglia:

- dichiarare aperta la procedura di concordato minore;
- disporre, sino alla definitività del decreto di omologa, il divieto di avviare, o comunque la sospensione in caso di avvio anteriore al richiesto provvedimento, azioni esecutive, sequestri conservativi o acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio.

- assegnare ai creditori, ai sensi dell'art. 78 del Codice della Crisi, un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

* * *

Il ricorrente formula riserva di apportare ogni eventuali modifiche e/o integrazioni (anche di tipo documentale) alla presente proposta che fossero ritenute necessaria da parte del Tribunale (o che si manifestassero come possibili o anche solo utili) per l'accoglimento della domanda formulata.



Unitamente al presente ricorso, si producono i seguenti documenti:

- a) dichiarazioni dei redditi;
- b) relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria³³;
- c) elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni.
- e) Documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

- 1) Visura CCIAA Luciani;
- 2) Visura CCIAA GRT SPV;
- 3) decreto di nomina;
- 4) perizia beni immobili.

La Spezia, 2 agosto 2023

GRT SPV srl
Via Cisa Sud, 563
19037 Santo Stefano Magra (SP)
P. IVA 03408860113
grt@allapec.it - SpA: MWXCR1

Avv. Massimiliano Ratti

Avv. Tommaso Sbardella Striscacchi

³³ Si richiama il corpo del ricorso. Trattandosi di persona fisica non si allega la relazione aggiornata.



TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Il GD,

Vista la domanda depositata ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII, da parte di CLEONTE LUCIANI, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Ratti e dall'avv. Tommaso Sbardella Maniscalchi, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Simona Conti;

Letta la proposta di concordato minore con richiesta di misure protettive;

Preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 co. 2, CCII;

Esaminati gli atti e, in particolare, la memoria integrativa depositata dal ricorrente, unitamente a relazione e attestazione integrativa dell'OCC in data 6.10.2023, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che LUCIANI CLEONTE ha depositato innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso ex artt. 74 ss. CCII chiedendo l'ammissione della propria proposta di concordato minore descritta, contestualmente alla pronuncia a carico dei creditori aventi titolo o causa anteriore del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari di sequestro conservativo nonché del divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

Considerato che parte ricorrente si qualifica come ex socio e amministratore della società (oggi in liquidazione giudiziale, giusta sentenza n. 21/2023 dell'intestato Tribunale) Agenzia Marittima Ellemar S.r.l. e allega che buona parte della propria esposizione debitoria deriverebbe proprio dal proprio ruolo di spedizioniere doganale accreditato presso l'Agenzia delle Dogane, per la società sottoposta a liquidazione giudiziale;

Evidenziato che l'art. 74 co. 1 CCII accorda la possibilità di formulare una proposta di concordato minore ai debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) (i.e. in stato di sovraindebitamento) escluso il consumatore. Di conseguenza, fatta eccezione per il consumatore, i soggetti rientranti nella previsione normativa sono il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, la start-up innovativa e *"ogni altro debitore non assoggettabile alla*

liquidazione giudiziale/liquidazione coatta amministrativa” o altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o altre leggi speciali in caso di crisi o insolvenza.

Evidenziato ulteriormente che deve ritenersi ammissibile la proposizione di un concordato minore di tipo liquidatorio con assuntore, il cui apporto aumenti in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

Considerato che con decreto del 20.9.2023 il GD evidenziava al ricorrente le seguenti criticità:

a) ragioni dell’esclusione della polizza vita (nella sua interezza) ai fini della verifica della convenienza dell’alternativa liquidatoria;

b) valutazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria di cui all’art. 76 co. 2 lett. d), che pareva essere stata condotta tenendo conto esclusivamente di una parte della massa immobiliare gravata da ipoteca e non dall’intero patrimonio liquidabile (cfr. dati indicati in tabella pag. 27) e non solo dell’ipotecario, per cui vige il limite dell’art. 75 co. 2 CCII;

c) inclusione tra le spese prededuttive anche dei compensi dei legali/*advisor* che avevano assistito il ricorrente, nonostante la tipizzazione imposta dall’art. 6 CCII;

Rilevato che il ricorrente depositava memoria integrativa in data 6.10.2023 in cui prendeva posizione sui rilievi del GD e modificava il piano prevedendo – in adesione all’orientamento dell’intestato Tribunale- la prededucibilità dei compensi dei professionisti (salvo l’OCC) nei limiti del 75%;

Rilevato che, nel caso di domanda di concordato minore, al pari della domanda proposta da soggetto avente la qualifica di ‘consumatore’ e volta alla ristrutturazione della propria situazione debitoria, la verifica demandata al tribunale prima della trasmissione della relativa proposta ai creditori, per espresso dettato normativo, è limitata al riscontro della sola ‘ammissibilità’ (art. 78 CCII), ossia del rispetto dei presupposti previsti quanto alla legittimazione del proponente, alla ricorrenza delle condizioni richieste e alla sussistenza del relativo corredo documentale e con esclusione di verifica alcuna circa la effettiva realizzabilità delle prospettate modalità solutorie, che l’art. 80 CCII differisce al successivo momento procedimentale dell’omologa, ovvero della maggiore convenienza della alternativa liquidatoria;

Considerata la *ratio* sottesa alla norma, che è quella di delimitare l’iniziale sindacato giurisdizionale nel perimetro della sola legalità formale, rimettendo alle scelte ed opzioni dei creditori, quali soggetti avente diretto ed immediato interesse, ogni decisione in punto di idoneità di quanto prospettato dal debitore ai fini adempitivi per l’effettivo soddisfo e realizzo delle proprie pretese;

Evidenziato tuttavia che le circostanze evidenziate dal GD con decreto del 20.9.2023 in punto convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (da intendersi come liquidazione controllata e non individuale) erano finalizzate a permettere ai creditori di esprimere la propria adesione/ non adesione mediante esposizione dettagliata e coerente dei potenziali esiti dell'alternativa liquidatoria e che, sebbene non siano state del tutto superate le criticità evidenziate dal GD, ogni decisione sul punto deve essere rimessa ai creditori e risolta in sede di votazioni e omologa;

Ritenuta la sussistenza, in base alla sommaria valutazione richiesta in questa fase, dei requisiti imposti dalla legge all'art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC, contenenti le informazioni e i documenti di cui all'art. 76 CCII;

Considerato in particolare che:

- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto il ricorrente è residente in La Spezia;
- l'istante non risulta aver beneficiato di alcuna esdebitazione e non sono stati compiuti atti diretti a frodare i creditori;
- sussiste il requisito oggettivo dello stato di sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi o insolvenza definiti dall'art. 2 co. 1 lett. a);

Rilevato in particolare che l'indebitamento complessivo ammonta a Euro 731.536,87, così distribuito:

- Euro 30.000,00 spese prededuttive (fermo quanto previsto dall'art. 81 co. 4 CCII in relazione al compenso dell'OCC e la prededucibilità limitata al 75% per i compensi dei professionisti che hanno assistito il ricorrente, come da proposta modificata in data 3-6.10.2023);
- Euro 61.120,56 creditori privilegiati (pignoratizio e ipotecario Crédit Agricole);
- Euro 615.416,31 creditori chirografari;
- Euro 25.000,00 fondo rischi considerato dal ricorrente a copertura di eventuali ulteriori debiti, interessi o sopravvenienze passive;

Considerato che l'attivo liquidabile è descritto dal ricorrente dettagliatamente in sede di ricorso e relazione dell'OCC (cfr. pagg. 12-23 ricorso e pagg.7-14 relazione OCC);

Rilevato che la proposta di concordato minore depositata ha i seguenti contenuti:

- L'esposizione debitoria è essenzialmente condensata – oltre che su debiti personali estranei alla posizione di socio (finanziamento garantito da pegno e ulteriore mutuo ipotecario in favore di Crédit Agricole) – su fideiussioni rilasciate dall'ex socio e amministratore in favore di Crédit Agricole e Banco BPM S.p.a., nonché COFACE a garanzia delle obbligazioni assunte dall'Agenzia Marittima Ellemar S.r.l.;

- L'attivo a disposizione si compone essenzialmente delle liquidità messe a disposizione da un terzo assuntore dell'intero onere concordatario (GRT SPV S.r.l.) subordinatamente alla omologa del concordato minore (per Euro 166.635,16);
- I pagamenti saranno eseguiti alle seguenti scadenze (dalla definitività della sentenza di omologa) e nelle seguenti misure percentuali:
 - Entro 180 giorni: pagamento integrale dei crediti in prededuzione e spese di giustizia nonché del creditore ipotecario in misura pari al 79,5% e dei creditori chirografari (ivi compreso l'ipotecario per la quota eccedente, degradata) in misura pari al 10%;
 - Pagamento del creditore pignoratizio secondo il piano di ammortamento in corso.
- Il gestore nominato quale OCC ha precisato la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria;
- I creditori non sono suddivisi in classi, non essendo previsto quale requisito obbligatorio di ammissibilità della proposta, ai sensi dell'art. 74 co. 3 CCII;

Rilevato che il gestore nominato quale OCC, nella propria relazione, ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta;

Ritenuto, in conclusione, che – ai sensi dell'art. 78 CCII- la domanda è ammissibile e la procedura deve quindi essere dichiarata aperta;

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio dell'istante e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 78 co. 2 lett. d) CCII;

P.Q.M.

VISTI gli artt. 74 ss CCII,

DICHIARA ammissibile la proposta di concordato minore e conseguentemente

DICHIARA aperta la procedura di concordato minore depositata dal ricorrente CLEONTE LUCIANI, nato a La Spezia in data 5.10.1943 (C.F. LCNCNT43R05E463W) e residente in La Spezia, Galleria Adamello n.4

DISPONE

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano immediatamente comunicati a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese, ove il debitore svolga attività d'impresa

DISPONE

che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

AVVERTE

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

Il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

ASSEGNA

ai creditori termine fino al **4.12.2023** per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (a tal fine si precisa che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti), con avvertimento che in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

AVVERTE

i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o

mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC e a ricorrente.

La Spezia, 30.10.2023

Il Giudice Designato

Dott.ssa Maria Grazia Barbuto